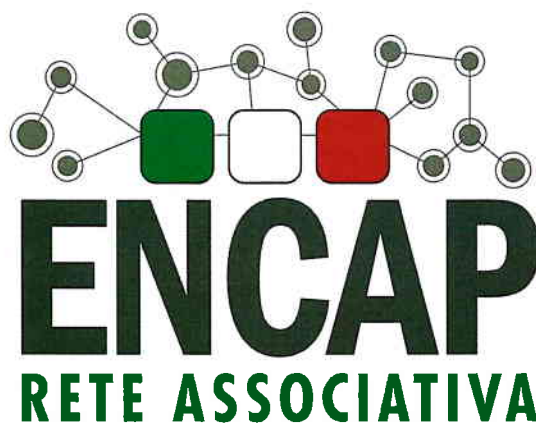




ENCAP RETE ASSOCIATIVA

**Ente Nazionale di Promozione Sociale con finalità
Culturali, Assistenziali, Sportive, Ambientali e Turistiche**

STATUTO

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - ATTIVITÀ - VOLONTARIATO - ASSOCIATI - COMITATI

Art. 1

In data 01 dicembre 2020 è stata fondata l'Associazione denominata "ENCAP RETE ASSOCIATIVA" (di seguito denominata anche "ENCAP" o "Associazione"). L'Associazione è di promozione sociale (in sigla APS), senza finalità di lucro, ha sede a Bologna (BO) in via della Grazia n. 16/A e ha durata illimitata. I documenti sociali sono redatti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore (in sigla CTS), del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, dei Decreti del Terzo settore, della Legge 349/1986, nel rispetto dei principi, norme e direttive previste dal CONI e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'ENCAP si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali e culturali. L'ENCAP è un ente del Terzo settore e funge da rete associativa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 35 e 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. L'utilizzo obbligatorio dell'acronimo "APS" potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo una volta che l'associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (in sigla RUNTS), per tanto, dopo l'iscrizione la denominazione diventerà automaticamente "ENCAP RETE ASSOCIATIVA APS". La nuova denominazione non comporta modifica statutaria. Per ogni atto o comunicazione interna ed esterna, la denominazione sociale potrà essere contratta nell'acronimo "ENCAP APS". Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'ENCAP RETE ASSOCIATIVA APS è una federazione di associazioni e si qualifica come il soggetto istituzionale risultante dal processo di sviluppo dell'ENCAP- Ente Nazionale di Promozione Sociale con finalità Culturali, Assistenziali, Sportive, Ambientali e Turistiche, rappresenta la continuità storica con l'Associazione ENCAP delle origini fondata a Bologna nell'anno 2010. Sono parti costitutive dell'ENCAP RETE ASSOCIATIVA APS le associazioni con le loro basi associative e i loro iscritti.

Licelli Sns

Fara Bagnoli

[Signature]

Art. 2

1. L'Associazione, nel rispetto della libertà e dignità degli associati, ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di promozione sociale, culturali, assistenziali, sportive, ambientali, turistiche e del tempo libero, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne. L'ENCAP ai sensi dell'articolo 41 del CTS svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti del Terzo settore aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. L'ENCAP si prefigge di realizzare le seguenti finalità sociali con l'auspicio di elevare i livelli di cittadinanza attiva, favorire la partecipazione, la coesione, l'inclusione sociale ed il pieno sviluppo della persona, favorire l'elevazione dell'ingegno umano e della società in cui vive. L'Associazione promuove il pluralismo delle culture e lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, la musica, l'arte, il teatro, la cultura cinematografica ed audiovisiva, l'antropologia, la filosofia, l'associazionismo giovanile, la cooperazione, i diritti inviolabili della persona, il benessere totale, la promozione etica e spirituale, il diritto alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alle relazioni comunitarie internazionali per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani. Promuove iniziative di aggregazione, di supporto logistico ed organizzativo ai fini dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri in genere, purché in possesso dei requisiti di legittimità per il loro soggiorno in Italia. Promuove il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, la valorizzazione del patrimonio naturale, la difesa delle risorse naturali, la tutela dell'ambiente nella sua globalità, di ogni creatura vivente, del mare e del territorio, le fonti energetiche rinnovabili a favore di realtà ecocompatibili e la mobilità sostenibile, lo sviluppo di una coscienza ambientale e la salvaguardia dell'ecosistema. L'ENCAP promuove le discipline olistiche, la pratica e la propaganda di qualsiasi attività sportiva dilettantistica e/o ricreativa, in ogni loro forma e genere, può svolgere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica dello sport, diffonde la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali. Accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO, del CIP e dell'IPC, ai regolamenti tecnici delle istituzioni e federazioni sportive nazionali ed a tutte le disposizioni statutarie delle FSN, DSA ed EPS, a cui l'Associazione decide eventualmente di aderire e/o collaborare. L'ENCAP promuove iniziative in tutte le materie attinenti alla progettazione e all'attuazione delle politiche di pari opportunità, favorisce il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità, iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti alle problematiche della parità e delle pari opportunità, anche nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea. L'Associazione promuove la salvaguardia della famiglia genitoriale e la difesa dei diritti dei minori, dell'infanzia e dell'adolescenza, senza distinzione di provenienza etnica, lingua, religione, sesso, condizione e nel rispetto dell'identità culturale. Promuove progetti socioeducativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro. Promuove le pari opportunità e la conciliazione tra famiglia e lavoro, i servizi informativi per le famiglie, i programmi legati alla solidarietà tra le famiglie, le attività educative dei figli, complementari e integrative della formazione scolastica, sostiene gli enti del Terzo settore e le organizzazioni familiari del privato sociale che offrono servizi di utilità sociale per i bisogni della vita familiare quotidiana. Promuove i valori contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare il diritto alle cure affettive, di ricevere servizi dedicati e di crescere in famiglia, il diritto all'educazione, al gioco, al tempo libero, all'istruzione, alle attività culturali e alla partecipazione. Promuove campagne per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori, iniziative per fronteggiare il disagio giovanile e adulto quali, a titolo esemplificativo, la devianza minorile, tossicodipendenze ed alcolismo. L'ENCAP promuove politiche di difesa, sostegno e valorizzazione delle persone diversamente abili, l'assistenza nei confronti di emarginati e persone in situazione di disagio e/o di difficoltà. Promuove i

Cinelli Sm

Zoro Bayti



diritti delle persone anziane, percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando la dignità, l'autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale. Promuove i diritti e le iniziative contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, emarginazione, omotransfobia, xenofobia, esclusione, sessismo, censura, violenza e razzismo. Promuove la libertà femminile e di genere, le iniziative di prevenzione e contrasto delle forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. L'ENCAP valorizza le potenzialità delle donne e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore, promuove iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, promuove e difende i diritti, la dignità e la libertà di scelta di donne e ragazze. Promuove la lotta contro tutte le criminalità organizzate, la cultura della legalità contro qualsiasi abuso di potere, il diritto al lavoro, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, la cultura della salute e della sicurezza negli ambienti sociali e di lavoro. L'ENCAP ha lo scopo di tutelare ed assistere gli animali, opera contro l'abbandono, la vivisezione ed ogni forma di sfruttamento e maltrattamento esercitata nei confronti degli animali, promuove la zooterapia, iniziative per il ricovero, l'affidamento e l'adozione, attività assistite con gli animali di tipo educativo-ricreativo e di supporto psico-relazionale. Promuove iniziative per valorizzare il patrimonio artistico, storico, architettonico, dei costumi, delle tradizioni e del folklore. L'ENCAP promuove il turismo sociale, sostenibile e religioso, il turismo en plein air ed itinerante, il turismo culturale dei viaggi a valenza formativa come forma di approfondimento e arricchimento. Promuove la mobilità degli scambi della formazione e degli stage in Italia e all'estero, soprattutto dei giovani, il servizio volontario europeo e i programmi promossi dalla Commissione europea, la pratica delle forme di servizio civile e l'impiego nei vari progetti regionali, nazionali ed internazionali. Promuove l'innovazione tecnologica, anche dell'informazione e della comunicazione, la digitalizzazione, la formazione di competenze digitali e l'inclusione digitale per favorire le condizioni di uguaglianza nell'utilizzo della rete e lo sviluppo di una cultura dell'innovazione e della creatività, contrastando in primo luogo il nuovo analfabetismo e la discriminazione sociale e culturale.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si propone, nel rispetto dei principi di trasparenza e conoscibilità, di realizzare attività ai sensi del CTS e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare le seguenti attività di interesse generale elencate alle lettere dell'art. 5 comma 1 del CTS:
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. L'ENCAP si impegna per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore in genere, anche a livello internazionale. L'Associazione consente alle organizzazioni aderenti di porre a fattor comune le proprie specificità organizzative e vocazionali, valorizza le rispettive attività e competenze nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente, garantisce i contatti fra una molteplicità di soggetti diversi, realizza forme di collaborazione sinergica fra enti del Terzo settore, portatori di diverse peculiarità, all'interno di un quadro stabile di coordinamento e supporto quale quello che una rete può offrire. Diffonde gli studi in merito agli aspetti giuridici e tributari degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni sportive e non profit, sensibilizza l'opinione pubblica sui problemi del settore e funge da portavoce presso ogni tipo di istituzioni delle istanze e degli interessi di esso, coordina il fattivo scambio di conoscenze e progetti fra associati, liberi professionisti, docenti, esponenti delle istituzioni e in generale esperti del Terzo settore, cura la pubblicazione di testi, relazioni e proposte, anche legislative, da sottoporre alle autorità. L'ENCAP svolge attività di interesse generale per contribuire alla crescita culturale, personale e civile dei propri associati, attività didattiche, di transizione digitale e burocratica, la ricerca e l'elaborazione dati, attività ludiche per i giovani, le famiglie e la terza età, iniziative riconducibili al Terzo settore, di volontariato, beneficenza e sostegno a persone svantaggiate, attività grafiche, fotografiche, editoriali, social e web, quali la pubblicazione di un giornale dell'Associazione e similari. Organizza corsi di orientamento, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, manifestazioni, eventi, intrattenimenti, laboratori, tavole rotonde, video-conferenze, rilevamenti interessanti l'ambiente, master class, tornei, gare, consulenze, incontri, mostre, ricerche, seminari e convegni, funge da supporto ed offre assistenza agli associati che praticano e divulgano le attività statutarie.
5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle predette attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Nazionale. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, in conformità al CTS e al disposto legislativo.

Art. 3

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 l'ENCAP opera in piena autonomia, in tutti gli ambienti sociali, può collaborare con Ministeri, Regioni, CONI, Ambasciate, Consolati, Università, enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, scientifiche e culturali, con altri enti del Terzo settore ed organizzazioni sportive. L'ENCAP ha piena autonomia, anche giuridica, gestionale, organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile e processuale, è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata, non è riconosciuta, è retta da norme ispirate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza di tutti gli associati e di elettività di tutte le cariche sociali. L'attività sociale è svolta a favore di associati, loro familiari o di terzi. L'Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o dagli associati degli enti aderenti, inoltre, se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del CTS e fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del CTS. L'Associazione se si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario, libero e gratuito, senza vincoli di subordinazione e senza fini di lucro, anche indiretto,

Cirell Sm *Ron Bayte* *S*

[Signature]

in ragione delle disponibilità personali. L'ENCAP assicura percorsi di promozione, formazione, accompagnamento e di aggiornamento per tutti i volontari impegnati nell'Associazione.

Art. 4

1. L'ENCAP è costituito da associati individuali e da associati collettivi che devono attenersi alle leggi richiamate nell'art. 1 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle leggi e disposizioni relative alle attività di promozione sociale, volontariato, sportive dilettantistiche ed ai regolamenti correlati. Possono aderire all'ENCAP tutte le persone e gli associati collettivi (con o senza personalità giuridica) che approvano e condividono le finalità dell'Associazione e lo statuto sociale senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, religiosa, politica e professione. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza, è garantita l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa. L'ENCAP si compone di associati individuali e collettivi:

a) sono associati individuali le persone fisiche che si iscrivono all'ENCAP per la realizzazione e promozione dei suoi fini sociali e che, comunque, partecipano alla vita sociale dell'Associazione. Sono, altresì, associati individuali tutte le persone che si iscrivono all'ENCAP tramite gli eventuali comitati regionali e territoriali dell'Associazione;

b) sono associati collettivi le associazioni di promozione sociale (APS), le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore, gli altri enti del Terzo settore (ETS), le associazioni riconosciute e non riconosciute, sportive (ASD), culturali, assistenziali, turistiche, artistiche, di protezione e tutela ambientale, gli altri enti senza scopo di lucro nazionali e internazionali aderenti all'ENCAP.

Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro ammessi ed associati all'ENCAP non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (APS) che aderiscono all'ENCAP. Il numero minimo degli associati non può essere mai inferiore a quello stabilito dalla Legge vigente.

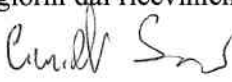
2. Tutti gli associati iscritti sono tesserati, entrano a far parte dell'ENCAP e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo se in possesso dei requisiti richiesti. Le condizioni per l'adesione degli associati collettivi sono l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera nazionale dell'ENCAP quale propria tessera sociale. Gli associati collettivi entrano a far parte dell'ENCAP attraverso l'accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Nazionale ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo se in possesso dei requisiti richiesti. L'adesione degli associati collettivi è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ENCAP, quali i principi di democrazia e partecipazione, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, l'assenza di fini di lucro. Gli associati delle organizzazioni aderenti, ovvero i tesserati ENCAP degli associati collettivi, sono riconosciuti come corpo associativo dell'ENCAP e partecipano alla vita dell'Associazione nazionale attraverso le organizzazioni aderenti. Le associazioni ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con il Consiglio Nazionale e, secondo quanto stabilito dal regolamento delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo statuto nazionale, all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'ENCAP quale propria tessera sociale. Il numero degli associati è illimitato, a tutti gli associati è garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, per garantire agli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettiva partecipazione sociale si adottano tutti i criteri democratici ed i mezzi di informazione e comunicazione previsti dalle leggi vigenti.

3. Per far parte dell'Associazione è necessario fare domanda su un apposito modulo di iscrizione per gli associati individuali o di adesione per gli associati collettivi, da presentare al Consiglio Nazionale, anche tramite i comitati regionali e territoriali dell'Associazione o attraverso i mezzi di telecomunicazione (ad esempio e-mail,



PEC, sito web), indicando le proprie generalità unitamente al consenso al trattamento dei dati personali, all'attestazione di accettare e di attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Gli associati collettivi che intendano aderire all'ENCAP devono presentare l'apposito modulo di adesione indicando la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, unitamente alla copia dei documenti dell'associato collettivo, al consenso al trattamento dei dati personali, all'attestazione di accettare e di attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. L'accettazione della qualifica di associato individuale è demandata al Consiglio Nazionale anche tramite delegati (ad esempio i componenti del Consiglio Direttivo dei comitati regionali e territoriali), l'accettazione della qualifica di associato collettivo è demandata al Consiglio Nazionale. Dalla presentazione della domanda il Consiglio Nazionale si riserva sino a 60 giorni per deliberare l'ammissione di un nuovo associato, in modo da verificare che gli aspiranti associati siano in possesso dei requisiti morali. In caso di parere favorevole la deliberazione è comunicata all'interessato (associato individuale o collettivo) ed annotata nel libro degli associati, al nuovo associato verrà consegnata la tessera associativa ENCAP e/o il certificato di adesione per gli associati collettivi. Nel rispetto della previsione del comma 2 dell'articolo 35 del CTS, in tema di divieto di limitazioni e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa, avente lo scopo di garantire ampiamente l'ammissione di nuovi associati, a discrezione del Consiglio Nazionale la domanda di iscrizione dell'aspirante associato può essere accettata anche contemporaneamente alla presentazione da parte dell'interessato. L'adesione all'Associazione non riconosciuta si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti, il momento esatto in cui si perfeziona la qualità di associato agli effetti della legge è quando al richiedente viene comunicata l'accettazione della sua domanda. Nel caso di eventuale reiezione della domanda, il Consiglio Nazionale deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione/adesione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Congresso Nazionale (assemblea), o un altro organo eletto dal medesimo Congresso, che deliberi sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della loro successiva convocazione. Gli associati possono iniziare a partecipare a tutte le attività sociali dopo essersi regolarmente iscritti ed aver ricevuto la tessera associativa ENCAP valida per l'anno in corso e/o il certificato di adesione per gli associati collettivi. L'iscrizione/adesione è a tempo indeterminato escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'associato senza oneri. Gli associati possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza. Gli associati per il rinnovo annuale dovranno versare le quote sociali nei modi e nei termini di tempo stabiliti dal Consiglio Nazionale. Il rinnovo annuale della tessera associativa, effettuato nei modi e nei termini di tempo stabiliti dal Consiglio Nazionale, non è assoggettato a procedure formali, limitative o restrittive. Il rinnovo annuale dell'adesione degli associati collettivi, effettuato nei modi e nei termini di tempo stabiliti dal Consiglio Nazionale, tramite l'apposito modulo di rinnovo adesione, non è assoggettato a procedure limitative o restrittive.

4. Salvo il diritto di recesso, la qualità di associato si perde per scioglimento volontario dell'associato collettivo, per decesso degli associati individuali, per recesso o esclusione. Nello specifico l'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Nazionale con delibera motivata per gravi motivi, mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni o delle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, per aver compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione, per aver arrecato danni morali e/o materiali all'Associazione e per causa di morosità. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'ENCAP ed il Consiglio Nazionale può adottare provvedimenti in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento. La delibera adottata dal Consiglio Nazionale, contenente le motivazioni del provvedimento, dovrà essere comunicata all'associato dichiarato escluso. Successivamente il provvedimento del Consiglio Nazionale deve essere ratificato dal primo Congresso Nazionale (assemblea) che sarà convocato. L'associato escluso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Congresso Nazionale (assemblea) mediante lettera

raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. All'associato escluso è garantito anche il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Per l'esclusione per morosità è possibile la riammissione dietro presentazione di domanda e pagamento delle quote sociali. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ENCAP e non possono avanzare alcuna pretesa.

5. Tutti gli associati hanno diritto di concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, approvare il rendiconto economico e finanziario o il bilancio, essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale, esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Nazionale e presso la sede sociale entro dieci giorni dalla richiesta. Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. È garantita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del Codice civile, la sovranità dell'assemblea degli associati ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, degli atti e dei registri. È garantito il principio in tema di democraticità di partecipazione alla vita associativa dell'Associazione, non sono previste differenziazione di diritti tra associati appartenenti alle singole fasce di età, per cui si deve ritenere nel modo più assertivo che anche gli associati minorenni, che hanno diritto a intervenire nelle assemblee, devono essere regolarmente convocati. Per quanto riguarda la partecipazione al voto da parte degli associati minori, si precisa che la convocazione dell'assemblea è inoltrata all'associato (anche minorenne), il diritto di votare in assemblea degli associati minori di età è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o da soggetto che ne ha la rappresentanza legale se diverso dal genitore, il genitore partecipa al diritto di voto del figlio o dei figli senza necessità di delega, il genitore non associato esprime il voto solo attivo (cioè non può essere votato), il genitore oltre al proprio documento di identità deve presentare la tessera ENCAP del figlio minore. Tutti gli associati sono tenuti ad osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le delibere prese dagli organi sociali, versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Nazionale, rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione. L'ordinamento interno assicura l'assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli associati e la parità di diritti e doveri fra gli associati. Le quote sociali sono un mero contributo associativo a sostegno dell'ENCAP, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà e/o di partecipazione a proventi, non sono in nessun caso rivalutabili, rimborsabili o trasmissibili, non sono trasferibili a nessun titolo e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Gli associati collettivi sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Gli statuti degli stessi, oltre ai requisiti di legge, devono prevedere l'obbligo di conformarsi, ove previsto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti dell'ENCAP. Agli associati collettivi sportivi dilettantistici è affidato il potenziamento della pratica sportiva mediante l'organizzazione di competizioni sportive di carattere amatoriale e lo svolgimento di ogni altra attività istituzionale dell'ENCAP in armonia con le direttive emanate dal Consiglio Nazionale. Gli associati collettivi aderenti si impegnano ad osservare il presente statuto, ad inserire possibilmente nella propria denominazione sociale l'epigrafe "aderente ENCAP". L'inserimento della dicitura ENCAP nella denominazione sociale non autorizza gli associati collettivi a contrarre qualsivoglia obbligazione per nome e conto dell'ENCAP.

Art. 5

I comitati regionali e territoriali dell'ENCAP e gli associati collettivi aderenti sono luoghi primari dell'agire associativo, hanno piena autonomia, anche gestionale, organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile, giuridica e processuale, nonché qualsiasi responsabilità civile e penale verso gli associati e verso terzi. I comitati regionali e territoriali possono essere costituiti in tutte le Regioni, Province e Comuni dal Consiglio Nazionale o in accordo con quest'ultimo. I comitati regionali e territoriali (di seguito in breve i comitati) sono

Girollo S. S. Rosa Bayle



costituiti in forma di associazione di promozione sociale (APS), operano ai sensi del presente statuto e, pur configurandosi come livelli dell'Associazione nazionale, sono dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi. I comitati devono adottare lo statuto nazionale come propria normativa interna, coordinano le attività delle associazioni di competenza territoriale, secondo i programmi stabiliti dal Consiglio Nazionale, promuovono la costituzione di nuove organizzazioni aderenti, valorizzano l'insediamento associativo e ne promuovono lo sviluppo. I comitati promuovono le iniziative e le campagne sociali dell'ENCAP, provvedono a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali, ad attuare nel territorio di competenza i programmi d'attività dell'ENCAP, a rappresentare l'ENCAP nei confronti di istituzioni ed organizzazioni sociali presenti nel proprio territorio e presso le autorità delle Regioni e degli enti locali, cui possono presentare istanza di contributi vari e richiedere la gestione d'impianti sportivi e di immobili per attività sociali, culturali e di volontariato. I comitati hanno piena autonomia, anche della gestione amministrativo-contabile nel proprio ambito territoriale sia dei contributi sia della gestione degli impianti ed attività sopraddeiti con facoltà di rilasciare quietanze e contrarre obblighi contrattuali. Essendo autonomi i comitati sono gli unici responsabili sia dei contributi e sia delle gestioni. Ogni livello organizzativo dell'ENCAP risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte. I Consigli Direttivi dei comitati sono composti dal Presidente e da almeno due componenti eletti nelle rispettive assemblee. Inizialmente i comitati costituiti dal Consiglio Nazionale nel cui ambito territoriale operino sino a 2 associazioni, ovvero sino a 49 associati individuali, possono essere retti da un delegato referente nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Gli organi sociali dei comitati sono l'Assemblea regionale e/o territoriale, il Presidente del comitato regionale e/o territoriale, il Consiglio Direttivo regionale e/o territoriale, l'eventuale organo di controllo regionale e/o territoriale. I comitati possono inoltre nominare speciali commissioni tecniche, di studio e/o organizzative. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti morali ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Le candidature individuali alle cariche elettive sia nazionali che regionali e/o territoriali devono essere presentate entro quindici giorni dalla data dello svolgimento del Congresso Nazionale o dell'assemblea regionale e/o territoriale. Le cariche assunte non sono delegabili. È incompatibile con immediata decadenza da una dei due, l'assunzione di cariche all'interno dell'ENCAP che rivestono nella stessa persona contemporaneamente funzioni amministrative e di giustizia. Le assemblee regionali e territoriali sono l'organo sovrano dei comitati, sono composte da tutti gli associati, devono attenersi all'art. 24 del CTS, devono svolgere tutti i compiti definiti dall'art. 25 c. 1 del CTS ed attenersi a quanto previsto nell'art. 7 del presente statuto. I comitati territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati ai comitati regionali. Le attività promosse dai comitati, di norma, si svolgono nel territorio di propria competenza; la possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i comitati competenti per quei territori, sentito il parere del Consiglio Nazionale.

CAPITOLO II

ORGANI SOCIALI - CONGRESSO NAZIONALE - CONSIGLIO NAZIONALE - PRESIDENTE NAZIONALE - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

Art. 6

Gli organi sociali dell'ENCAP:

- a) il Congresso Nazionale (assemblea);
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) l'eventuale organo di controllo;
- e) l'eventuale organo di revisione.

Art. 7

1. Il Congresso Nazionale è l'assemblea ai sensi dell'art. 24 del CTS, è l'organo sovrano dell'ENCAP, è composto da tutti gli associati, deve svolgere tutti i compiti definiti dall'art. 25 c. 1 del CTS, viene indetto dal Consiglio Nazionale e si riunisce in sessione elettiva ogni cinque anni. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'ENCAP. Il Presidente sarà assistito da un segretario eletto dall'assemblea. In caso di impedimenti del Presidente, l'assemblea sarà presieduta da un associato eletto fra i presenti. La convocazione



dell'assemblea deve essere affissa nella sede sociale ed inviata agli associati almeno quindici giorni prima. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, può essere inviata via e-mail, pec, fax, telegramma, social network protetto, messaggio, lettera brevi manu, posta prioritaria o raccomandata. L'assemblea in prima convocazione è valida se partecipa almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto (personalmente o per delega), in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea, validamente costituita. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Presidente Nazionale dell'ENCAP o dalla maggioranza del Consiglio Nazionale ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. In quest'ultimo caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale. A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

2. Sono competenze inderogabili dell'assemblea nominare e revocare i componenti degli organi sociali, nominare e revocare quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'eventuale collegio dei revisori, approvare il bilancio, deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione, deliberare sulle eventuali modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, approvare i regolamenti interni e il codice etico, nominare gli eventuali liquidatori dell'ENCAP, controllare lo svolgimento delle elezioni, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ENCAP, deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. All'assemblea partecipano tutti gli associati individuali, i presidenti degli associati collettivi aderenti per l'anno in corso, che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia ai vari livelli e delle diverse giurisdizioni, i presidenti dei comitati regionali e territoriali. Ai presidenti degli associati collettivi e dei comitati regionali e territoriali viene attribuito un voto, come agli associati individuali. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Si applica l'art. 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario, il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia indicato nella delega espressamente, la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero complessivo degli associati (individuali e collettivi) dell'Associazione è inferiore a 500 e di cinque associati se il numero complessivo degli associati non è inferiore a 500. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza (ad esempio Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le votazioni possono avvenire per delibera palese (alzata di mano) oppure con scheda segreta, è consentita anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, i verbali possono essere tenuti anche in modalità elettronica o digitale in appositi libri/cartelle a cura dell'organo cui si riferiscono. I verbali dovranno essere pubblicati e portati a conoscenza degli associati.

Giovanni Sani *Rosa Baietti*

5. Per l'assemblea che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'ENCAP, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'assemblea che delibera sull'estinzione o scioglimento dell'ENCAP e sulla devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, secondo le seguenti disposizioni. In caso di estinzione o scioglimento dell'ENCAP, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e comunque secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS. La richiesta del parere deve essere inoltrata al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 8

1. Nel rispetto dell'art. 26 del CTS, l'organo di amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Nazionale. La nomina degli amministratori, incluso il Presidente, spetta all'assemblea; la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il primo Consiglio Nazionale è stato nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, è eletto dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Nazionale è formato da un minimo di tre ad un massimo di venticinque componenti, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza alcun limite. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Consiglieri. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Il numero dei componenti del Consiglio Nazionale potrà essere ampliato su deliberazione del Congresso Nazionale, sulla base del numero degli associati e delle esigenze dell'ENCAP. Nel rispetto dell'art. 25 c. 1 lettera a) del CTS, se vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Nazionale, gli altri provvedono a convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli eventuali nuovi componenti del Consiglio Nazionale decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, ovvero, le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo. Se vengono a mancare tutti i componenti del Consiglio Nazionale, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'eventuale organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, oppure, se l'Associazione non ha un organo di controllo, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio può essere convocata da un associato. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti. È convocato mediante e-mail, pec, fax, telegramma, social network protetto, messaggio, lettera brevi manu, posta prioritaria, raccomandata o telefonicamente, almeno sette giorni prima dell'adunanza ed indicando l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti (con un minimo di almeno di tre componenti) ed il voto della maggioranza dei partecipanti. L'adunanza del Consiglio Nazionale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza (ad esempio Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
2. Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Nazionale: deliberare circa l'ammissione degli associati individuali e

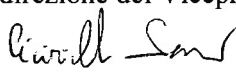
Gianni Sini *Rosa Bayte* *S*

[Signature]

collettivi e, nel caso, motivarne il rigetto; deliberare sull'adesione di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza nazionale, nonché associazioni senza fini di lucro che abbiano sede fuori dal territorio italiano, tramite la stipula di appositi protocolli d'intesa; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del CTS, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; deliberare la distribuzione degli incarichi operativi; promuovere lo sviluppo dell'ENCAP, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio; nominare e revocare eventuali dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere; nominare e revocare l'eventuale procuratore alle liti, il giudice sportivo e la commissione di appello; nominare e revocare speciali commissioni tecniche nazionali ed internazionali con incarichi particolari di settore che l'Associazione intende sviluppare; stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; compiere senza limitazione tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'ENCAP che non siano spettanti al Congresso Nazionale; attuare i programmi predisposti dal Congresso Nazionale; discutere e approvare la modalità annuale delle adesioni e del tesseramento, determinare l'ammontare delle quote sociali e le modalità di versamento; tenere correttamente i libri sociali e contabili obbligatori dell'Associazione; organizzare le attività dell'ENCAP; prendere provvedimenti sugli associati; indire il Congresso Nazionale (assemblea); ratificare nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; compiere presso gli istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi; obbligare cambiariamente l'Associazione; decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali; deliberare i provvedimenti di commissariamento; promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati, costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione; svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, assume gli eventuali lavoratori dipendenti, delibera in merito ai rapporti di lavoro, delibera di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dal CTS. Il Consiglio Nazionale può nominare, qualora il Presidente ne ravvisi la necessità e lo proponga, commissioni nazionali ed internazionali di studio, scientifiche, organizzative e di giustizia, con la composizione, la funzione ed i compiti stabiliti dal Consiglio, può istituire e definire gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività. I componenti degli organi di giustizia dovranno preferibilmente essere laureati in giurisprudenza e per questa ragione potranno essere scelti anche al di fuori degli associati dell'ENCAP. Il Consiglio Nazionale, in sintonia con il Presidente, nomina l'eventuale capo ufficio stampa e/o il portavoce nazionale (l'incarico può coincidere con il medesimo professionista) il cui mandato ha la stessa durata di quello dei componenti del Consiglio Nazionale dell'ENCAP e può essere riconfermato. Il Consiglio Nazionale funge da raccordo con i comitati regionali, territoriali e con le eventuali commissioni e gruppi di lavoro. Il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento nel caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte degli organi dei comitati regionali e/o territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Il Consiglio Nazionale può nominare il commissario straordinario solo ed esclusivamente nella ipotesi prevista dal seguente art. 13 ed in presenza di immediati requisiti di urgenza del provvedimento.

3. In caso di impedimento o dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Nazionale valgono le norme seguenti:

- impedimento temporaneo del Presidente l'esercizio della funzione spetta al Vicepresidente;
- impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Nazionale ed il Vicepresidente provvede alla convocazione del Congresso entro 90 giorni;
- in caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà in regime di prorogatio termini per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vicepresidente;



- in caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale si ha la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso entro 90 giorni;
 - in caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio si ha la decadenza dei soli componenti ed il Presidente, che rimane in carica, provvede alla convocazione del Congresso per il rinnovo degli stessi entro 90 giorni.
4. Si ha la decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Congresso Nazionale. In tal caso i suddetti organi restano in regime di prorogatio termini per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Nazionale elettivo che deve essere celebrato entro 90 giorni. In caso di dimissione di un componente o di un numero inferiore alla metà dei componenti subentrano i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, altrimenti si elegge un nuovo componente con un Congresso Nazionale che deve essere celebrato entro 90 giorni. La decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale non si estende né agli organi disciplinari né all'eventuale organo di controllo.

Art. 9

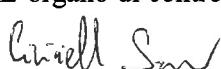
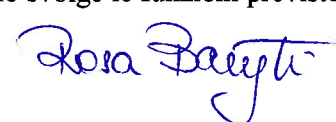
Il Presidente Nazionale dell'ENCAP è eletto direttamente dal Congresso Nazionale e dura in carica cinque anni come gli altri componenti del Consiglio Nazionale. Il Presidente è l'unico legale rappresentante dell'Associazione, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, all'Ente ed in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Il Presidente dispone della firma per qualsiasi atto di amministrazione dell'Associazione ed esercita il coordinamento organizzativo. In caso di impedimento può essere sostituito dal Vicepresidente o da un componente del Consiglio Nazionale. Il Presidente può delegare il Segretario per la firma della corrispondenza ordinaria, può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale assicurando, tramite la segreteria, l'esecuzione delle relative delibere. Il Presidente convoca e presiede il Congresso Nazionale precedentemente indetto dal Consiglio Nazionale, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. In caso di necessità, per decisioni urgenti, il Presidente può agire senza delibera del Consiglio Nazionale, salvo sottoporre all'approvazione del Consiglio la ratifica del suo operato nella prima assemblea utile. Il Presidente propone al Consiglio la nomina dei referenti, delegati e/o commissari straordinari dei comitati regionali e territoriali. Il Presidente ha il potere di concedere la grazia a patto che sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nel caso della radiazione la grazia potrà essere concessa trascorsi 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Presidente, gli eventuali componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2010, in quanto compatibili.

Art. 10

Il Segretario Nazionale coadiuva il Presidente, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, redige i verbali di assemblea ed è responsabile della conservazione dei verbali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati, è responsabile delle attività economiche e amministrative dell'ENCAP in attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità nonché alla conservazione della documentazione relativa, provvede al disbrigo della corrispondenza, garantisce la funzionalità delle sedi, delle strutture operative e dell'eventuale personale.

Art. 11

1. Per libera determinazione o laddove ciò sia richiesto per legge, ovvero, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, il Congresso Nazionale (assemblea) nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'organo di



controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. Per libera determinazione o laddove ciò sia richiesto per legge, ovvero, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Congresso Nazionale (assemblea) nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'organo di controllo).
3. I componenti dell'organo di controllo e/o il revisore legale durano in carica tre anni e possono non essere associati all'Associazione. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza dell'organo di controllo e/o del revisore legale l'assemblea nominerà il/i sostituto/i nelle modalità indicate precedentemente all'inizio del presente articolo. L'organo di controllo e/o il revisore legale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando l'eventuale danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 12

Il commissario straordinario può essere nominato dal Consiglio Nazionale nei seguenti casi:

- a) impedimento permanente del Presidente Nazionale dell'ENCAP e contemporanee dimissioni del Vicepresidente; in tal caso i poteri del commissario straordinario sono solo quelli di ordinaria amministrazione e comunque entro 90 giorni deve essere celebrato il Congresso Nazionale;
- b) in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento e delle norme statutarie da parte degli organi dei comitati regionali e/o territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. In tal caso il commissario ha il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.

Il Consiglio Nazionale può disporre la sospensione o la decadenza immediata del Consiglio Direttivo dei comitati regionali e/o territoriali in casi di eccezionale urgenza del provvedimento e gravità, quando i comitati vengono meno alle loro funzioni o esplicano attività contrarie agli indirizzi dell'ENCAP o assumono deliberazioni e atteggiamenti contrari ai principi e norme statutarie e regolamentari dell'ENCAP. In tali casi il Consiglio Nazionale può nominare un commissario straordinario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica e convocare, entro 30 giorni, l'assemblea regionale e/o territoriale per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo del comitato. Con la decadenza immediata dei Consigli decadono anche gli eventuali organi dei servizi allo stesso livello. Il commissario assume la legale rappresentanza pro tempore e rappresenta a tutti gli effetti il comitato commissariato. Il Consiglio Nazionale è tenuto a comunicare per iscritto il provvedimento ai componenti dei Consigli decaduti. Gli eventuali ricorsi presentati a norma dell'art. 16 contro i provvedimenti di sospensione o decadenza immediata e di commissariamento non ne sospendono l'immediata esecutività.

CAPITOLO III

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - MARCHIO - COLLEGIO ARBITRALE

Art. 13

1. Il patrimonio sociale può essere costituito da: quote e contributi degli associati/organizzazioni aderenti; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; eventuali erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti; eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; eventuali entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; eventuali entrate derivanti da iniziative promozionali

Luigi Sam *Rosa Bagnato* §

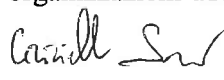
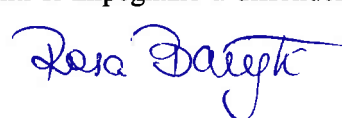
[Signature]

finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; eventuali altre entrate compatibili con le finalità sociali del Terzo settore. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'esercizio finanziario apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. È obbligatorio redigere ed approvare annualmente il bilancio, redatto secondo quanto stabilito dal CTS. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Nazionale predispone e approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre al Congresso Nazionale (assemblea) per la definitiva approvazione entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento, ovvero entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il Consiglio Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Nazionale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Nazionale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre al Congresso Nazionale (assemblea) entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione agli associati o al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed in conformità a quanto disposto dal CTS. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti (eventuali comitati di soccorso o di beneficenza, comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili) sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato, ai sensi degli articoli 39 e 40 del Codice civile.
4. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'ENCAP i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune dell'ENCAP.

Art. 14

L'ENCAP è titolare di un marchio, così come riportato nella figura a pagina 1, che funge anche da logo ufficiale. Il marchio dell'ENCAP è costituito dalla dicitura ENCAP di colore grigio in posizione centrale, con in alto al centro tre quadratini con angoli arrotondati (a forma geometrica supercerchio) di colore verde, bianco e rosso, a cui sono collegati con linee rette dei pallini di colore grigio (piccoli disegni tondi tipo pois) posizionati all'interno di un cerchio (circonferenza) di colore grigio che nell'insieme formano una sorta di rete, sotto la dicitura ENCAP è presente la dicitura RETE ASSOCIATIVA di colore verde; tale marchio è patrimonio dell'ENCAP. Il marchio potrà essere utilizzato dall'ENCAP e dagli associati, purché gli associati siano in regola con il pagamento delle quote sociali e utilizzino sempre il marchio unitamente alla qualifica di associato/aderente dell'ENCAP e tale utilizzo avvenga conformemente alle modalità definite dal Consiglio Nazionale dell'ENCAP. L'uso del marchio è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte dell'ENCAP o che comunque non sia stato autorizzato. In ogni caso, ogni utilizzo dovrà rispettare i requisiti di decoro e di prestigio compatibili con gli scopi e finalità dell'Associazione. Qualora il marchio venga utilizzato in violazione di quanto sopra previsto, il Consiglio Nazionale potrà comminare ai contravventori, a proprio insindacabile giudizio, un richiamo scritto ed eventualmente disporre la perdita del diritto all'utilizzo del marchio, nonché la sospensione o l'esclusione dell'associato dall'ENCAP. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto all'utilizzo del marchio in qualsiasi forma. I comitati e le organizzazioni aderenti si impegnano a diffondere i principi dell'Associazione collegandoli al suo nome e al suo



marchio, ad utilizzare il nome e il marchio in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto, a tutelare il nome e il marchio dell'Associazione, ad affiancare il marchio dell'ENCAP al proprio marchio/logo quando esplicitamente richiesto per la realizzazione di programmi ed iniziative sociali.

Art. 15

Gli aderenti, i comitati ed i tesserati all'ENCAP riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un collegio arbitrale la risoluzione di qualsiasi controversia. Il collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due componenti: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori in maniera inappellabile e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina del collegio arbitrale e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la segreteria nazionale dell'ENCAP che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. Gli arbitri regoleranno lo svolgimento del giudizio nei modi che riterranno più opportuni, essi dovranno tuttavia garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti ed assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie nonché per esporre le loro repliche. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal regolamento interno e dal Codice di procedura civile in materia di arbitrato.

CAPITOLO IV

TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIALI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16

L'Associazione è legittimata ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/90, a tutela degli interessi sociali è legittimata a promuovere eventuali azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, ad intervenire in eventuali giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le leggi e le norme vigenti dello Stato in materia specifica (Codice civile, Legge - Decreto Legislativo - Codice e Decreti attuativi del Terzo settore). In caso di diatribe non sanabili all'interno dell'ENCAP e/o in via stragiudiziale il Foro adito è quello di Bologna.

Luca M. Sani

Rosa Baccetti

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE - TRIBUNO DI BOLOGNA
E dell'atto
Registrato al N.
IL FUNZIONARIO
Giovanna Celani